

Allegato A) al Verbale dell'Assemblea straordinaria del 30/04/2024

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ONDA BLU ASD APS

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice civile è costituita una associazione, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica di promozione sociale Onda Blu", in breve anche Onda Blu ASD APS.

2. Essa aderisce all'Unione Italiana Sport Per tutti (U.I.S.P.) e con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni ivi inclusi altri Organismi sportivi riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.

Art. 2 – Sede legale

1. L'Associazione ha sede legale in Casalecchio di Reno (Bologna).

2. L'eventuale variazione di sede all'interno dello stesso Comune, approvato in assemblea ordinaria dei soci, non costituisce modifica al presente statuto. Di tale variazione viene data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri presso cui sia iscritta l'associazione.

Art. 3 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 – Oggetto e scopo

1. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale nell'interesse dei soci, relativi famigliari e terzi. Si propone di offrire ai soci idonei servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale essendo il patrimonio destinato al perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale che connotano l'associazione.

2. L'Associazione promuove lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

a) organizzazione e gestione in via stabile e principale di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle discipline della ginnastica artistica, della danza, della ginnastica per la salute e per il fitness, attraverso l'organizzazione di attività didattiche, la promozione di iniziative competitive, il coinvolgimento dei soci in attività competitive/agonistiche indette dagli Organismi sportivi affilianti e la gestione di impianti sportivi, ivi comprese annesse aree di verde pubblico o attrezzato, idonee alla pratica, all'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento, delle suddette discipline sportive;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione

PRESIDENTE

Giuseppina Polizzi

SEGRETARIO

Edoardo Pardi

di corsi, laboratori, stage legati allo studio della musica, del canto, del musical nonché l'organizzazione di eventi per la promozione di tali discipline;

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale con particolare riferimento alla realizzazione di iniziative di istruzione;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa attraverso l'organizzazione di attività didattica e di supporto allo studio;

e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso la realizzazione di corsi di formazione e qualificazione con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle tematiche del team building e del lavoro in squadra;

f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata da destinare allo svolgimento delle attività di interesse generale sopra evidenziate;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

3. L'associazione potrà svolgere, come attività accessoria e strumentale, anche la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri soci e tesserati e quindi allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative.

4. L'associazione potrà inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, in quanto secondarie e strumentali ed esercitate nel rispetto dei vincoli di legge, così come attività di raccolta fondi anche non occasionale nel rispetto delle relative linee guida.

5. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme a tutte le disposizioni statutarie dell'Unione Italiana Sport Per tutti (U.I.S.P.) ed alle direttive del CONI e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'U.I.S.P. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che gli organi stessi dovessero assumere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

7. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti U.I.S.P., nelle parti relative all'organizzazione e alla gestione delle associazioni affiliate

Art. 5 – I soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci le persone fisiche, soci individuali, e le persone giuridiche, soci collettivi senza scopo di lucro, che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta, che ne condividano i principi e le finalità, che si impegnino a realizzarli e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva

PRESIDENTE

Graville Polizzi

SEGRETARIO

Stefano

della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione. Sono soci collettivi, a mero titolo esemplificativo, le associazioni, anche scolastiche, i comitati, le società, le cooperative, gli enti e ogni altro tipo di organizzazione che abbia finalità non contrastanti con quelle previste dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge vigenti nel rispetto dei vincoli di Legge.

Art. 6 – Ammissione dei soci

1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne richiesta al consiglio direttivo redigendo una domanda scritta su apposito modulo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Le società, associazioni ed enti che intendano diventare soci dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano essendo vietata qualsiasi forma di discriminazione nel rapporto associativo.
2. La validità della qualifica di socio è efficacemente conseguita all'atto di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, o di un suo componente in quanto disgiuntamente delegato, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, accettazione che può essere comunicata anche verbalmente all'interessato. Qualora il Consigliere interpellato ritenga che non sussistano le condizioni di ammissione, dovrà sottoporre l'istanza alla valutazione collegiale dell'Organo amministrativo. La delibera di non accoglimento deve sempre essere, invece, motivata in forma scritta e comunicata all'interessato con atto ricettizio; contro tale decisione è ammesso appello alla prima Assemblea generale utile, il cui giudizio è inappellabile.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4. Le quote associative non potranno mai essere restituite. Le quote associativi o i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età, prima di tale data il diritto di voto e l'elettorato esclusivamente attivo sono esercitati dall'esercente la patria potestà che ha sottoscritto la domanda di ammissione o suo delegato. Ad ogni socio, anche collettivo, corrisponde un voto.
2. La qualifica di socio da diritto, inoltre, a partecipare alle attività promosse dall'Associazione, a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento, ad accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo.
3. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, e al pagamento delle quote stabilite in funzione dei programmi di attività.

Art. 8 – Cessazione della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
2. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

PRESIDENTE

Francesco Polusi

SEGRETARIO

Stefano

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso per un periodo di oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto delle quote associative o dei contributi mensili previo sollecito, anche collettivo, al versamento;
- c) che svolga o tenti di svolgere, entro e fuori dell'associazione, attività disonorevoli o contrarie agli interessi della stessa o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

3. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b. del presente articolo e devono essere motivate.

4. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal consiglio direttivo.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo, Organo amministrativo,
- il Presidente,
- l'Organo di controllo.

Art. 10 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta o dall'Organo di controllo, qualora nominato, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

3. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

4. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

5. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

PRESIDENTE

SEGRETARIO

Giuseppe Polverini

Stefano Pardi

6. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 – Diritti di partecipazione alle Assemblee

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento delle quote e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
3. I soci potranno partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o esprimendo il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 12 – Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati, o mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
2. L'Assemblea deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Rendiconto economico e finanziario o del Bilancio, da redigere nel rispetto dello schema ministeriale, ed eventualmente per l'esame del Bilancio preventivo e/o del Bilancio sociale. L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta, quest'ultimo, ne ravvisi la necessità.
3. Spetta inoltre all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, sulla nomina degli organi direttivi dell'associazione, la revoca del relativo mandato e l'eventuale esercizio di azione di responsabilità nei relativi confronti, su tutti gli argomenti attinenti alla gestione e ai rapporti dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria da parte del consiglio direttivo avverrà minimo 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o contestuale comunicazione agli associati, o mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax o con lettera spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza della prima e della seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.
2. L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; operazioni di fusione, scissione e trasformazione nonché scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



Art. 14 – Validità assembleare

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto.
3. In seconda convocazione, trascorso almeno 1 giorno dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e delibera con il voto dei presenti.
4. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, l'esercente la patria potestà del socio minorenni ed il legale rappresentante del socio collettivo, secondo il principio del voto singolo. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio per cui occorrerà il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati presenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice civile.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri scelti fra gli associati maggiorenni ed eletti dall'Assemblea.
2. I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi mensili e con il tesseramento all'Organismo sportivo affiliante che siano maggiorenni, non incorrano in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'ordinamento anche sportivo per cui non possono assumere la carica elettiva quanti già rivestono tale carica in altra associazione o società sportiva dilettantistica affiliata alla medesima Federazione o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta pertanto, puramente a titolo esemplificativo al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- redigere il rendiconto economico e finanziario ed eventualmente il bilancio preventivo e/o il bilancio sociale;
- predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'esclusione degli associati e la loro ammissione, anche in via disgiunta;
- nominare gli eventuali responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri

PRESIDENTE

Graziella Poluzzi

SEGRETARIO

[Firma]

5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 16 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, qualora il numero dei componenti il Consiglio sia inferiore a cinque, dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i propri compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 17 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità. La convocazione è fatta mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione ai consiglieri a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax o verbalmente al diretto interessato non meno di otto giorni prima della adunanza.

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare le quote associative e sull'esclusione dei soci ed eventualmente sulle domande di ammissione dei soci quando non vi provvedano i consiglieri in via disgiunta;
 - b) redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo, ed eventualmente il bilancio preventivo e/o il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea;
 - c) convocare le Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci nel rispetto dei quorum di cui all'art. 10 comma 3;
 - d) redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle deliberazioni assembleari;
 - g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
 - h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - i) nominare gli eventuali responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione.

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente può delegare la firma per atti singoli e lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali. Tali deleghe devono risultare da atti scritti e da apposite delibere.

PRESIDENTE

SEGRETARIO

Giovanna Polizzi

Antonio Jaud

2. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
3. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente e nell'attesa, coordinare l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 21 - L'Organo di controllo.

1. L'Assemblea dei soci nomina – nei casi previsti dalla Legge o quando lo ritenga opportuno – un Organo di controllo, anche monocratico, a cui conferire le seguenti funzioni:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attestare, nel caso di adozione del bilancio sociale, che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
- e) procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
- f) esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del DLgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 - Anno sociale ed esercizio finanziario

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

Art. - 22 Il Rendiconto o Bilancio

1. Il Consiglio Direttivo redige

- il Rendiconto economico-finanziario consuntivo o il Bilancio dell'Associazione secondo lo schema ministeriale,

- eventualmente il Bilancio preventivo e/o il Bilancio sociale,

da sottoporre all'approvazione assembleare degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 23 - Fondo comune – Risorse Economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a- quote e contributi degli associati,

b- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive ed altre attività associative,

c- eredità donazioni e legati,

Enrico Polizzi
PRESIDENTE

SEGRETARIO

Stefano

d- contributi dello stato, delle regioni, di enti locali di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari,

e- contributi dell'unione europea e di organismi internazionali,

f- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati,

g- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale,

h- erogazioni liberali degli associati e di terzi,

i- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi,

j- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

2. Il fondo comune, costituito- a titolo esemplificativo e non esaustivo- da contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità, avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la loro distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 24 - Sezioni

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

1. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

2. Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 26 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Ente di Promozione sportiva di appartenenza o dalla Federazione.

Art. 27 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimanti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di Enti del Terzo settore per fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

PRESIDENTE

SEGRETARIO

Giuseppina Polizzi

Stefano

Art. 28- Norma finale

1. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni inerenti agli Enti del Terzo Settore, le associazioni sportive dilettantistiche, le disposizioni del Codice civile nonché le disposizioni degli Organismi affilianti.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 17/5/2024 Serie 3 al N 680

Pagato € Esenze

(Euro _____)

IL DELEGATO*
Gino Calzavara
 (*) Firma su delega del Direttore Provinciale Antonio Cologno

PRESIDENTE

Graciella Poluzzi

SEGRETARIO

Antonio Cologno